



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 14 aprile 2020

Alle Aziende TPL

L o r o S e d i

Informativa n. 016

OGGETTO: Verbale Task Force 3 aprile 2020 e risposta Inps a quesiti – Art. 41 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, domanda di accesso al Fondo per assunti dopo il 23 febbraio 2020

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, vi informiamo che l'Inps ha fornito alcune indicazioni in merito ai quesiti discussi, insieme ad Asstra, Anav ed alle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL FNA, nel corso dell'incontro della Task Force del 3 aprile u.s. (All. 1) ed avanzati all'Istituto per il tramite del Commissario del Fondo Bilaterale Autoferrotranvieri (All. 2 e All. 3).

Sebbene il riscontro prodotto dall'Inps lasci ancora aperte alcune questioni, di seguito si riportano alcuni temi di particolare interesse:

➤ **Criteria di differenziazione tra sospensione a zero ore e riduzione di orario – Frazionamento della prestazione di sostegno al reddito**

Al riguardo, l'Istituto ha ribadito che *“la sospensione a zero ore implica la totale sospensione dal lavoro per tutto il periodo richiesto, diversamente si tratta di riduzione; in entrambi i casi nella domanda va indicato il numero totale di ore che non sono lavorate in riferimento a ciascuna qualifica. All'assegno ordinario si applica la disciplina prevista nella [circolare 58/2009](#): ne deriva che limiti massimi di 9 settimane possono essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta”*.

Peraltro, in stretta connessione a quanto sopra, l'Inps, nel confermare la possibilità di fruire delle prestazioni di integrazione salariale anche in misura frazionata fino al 31 agosto 2020, ha ribadito come, in tal caso, si terrà conto *“degli effettivi giorni di riduzione”*¹.

➤ **Rapporto tra malattia ed assegno ordinario:**

La necessità di ottenere un chiarimento in merito al rapporto tra il trattamento di malattia e quello di integrazione salariale scaturiva dal mero richiamo, contenuto nella circolare Inps n. 47/2020, all'art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 148/2015 ai sensi del quale *“il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente*

¹ Esempio riportato nella nota di risposta Inps: *“Ad esempio: se un'azienda ha chiesto, anche con più domande, 9 settimane ma nel complesso ne ha effettivamente usufruite solo 7, potrà presentare un'ulteriore domanda per 2 settimane, sempre per periodi entro il 31 agosto”*.



prevista”. Ed invero, detto passaggio, in uno con il mancato richiamo ai precedenti orientamenti in materia espressi dall’Inps, ha fatto sorgere il legittimo dubbio circa un possibile mutamento interpretativo in ordine al tema in parola.

Al riguardo, però, l’Istituto ha ribadito l’attualità delle indicazioni già fornite con proprie [circolari n. 201/2015](#) (punto 11) e [n. 130/2017](#).

➤ **Assegni Familiari**

In merito al riconoscimento ed erogazione degli assegni per nucleo familiare, che ad oggi non risultano coperti dal Fondo Bilaterale di settore (v. [circolare Inps n. 186/2016](#), punto 4.1.9.), l’Istituto si è riservato di fornire successivo riscontro a valle di un approfondimento in corso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

➤ **Trattamento nelle festività**

Al riguardo l’Inps ha richiamato, ritenendole attuali, le indicazioni fornite con [circolare n. 130/2017](#), [messaggio n. 13552/2009](#) e circ. n. 64183/1972, ribadendo quanto segue:

- *“in caso di riduzione di orario non sono mai integrabili le festività che ricadono all’interno del periodo di godimento dell’assegno ordinario, che restano a carico del datore di lavoro a prescindere dal fatto che i lavoratori siano retribuiti a paga oraria o in misura fissa mensile (cfr. msg n. 13552/2009 e circ. n. 64183 del 19/10/1972);*
- *Per quanto attiene i lavoratori sospesi è necessario distinguere tra i lavoratori retribuiti a paga oraria e i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (cfr. msg 13552/2009):*
 - a) *lavoratori retribuiti a paga oraria:*
 - *non sono mai integrabili le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro;*
 - *le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili quando ricadono nei primi 15 giorni di integrazione salariale.*
Sono invece integrabili le festività infrasettimanali (1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) quando ricadono oltre i 15 giorni, a causa del prolungarsi della sospensione.
 - b) *Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile:*
 - *tutte le festività sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale”.*

Sempre con riguardo al verbale di incontro del 3 aprile u.s., non risultano, invece, ad oggi pervenuti riscontri da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla richiesta (All. 4), avanzata il 26 marzo u.s. da AGENS insieme ad Asstra e Anav, volta ad ottenere chiarimenti circa la sospensione dei termini per le visite ex D.M. n. 88/1999.

Infine, relativamente [all’art. 41 del c.d. “Decreto Liquidità”](#) che ha esteso agli assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo c.a. le tutele di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, si segnala che, in data



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

odierna, l'Inps ha pubblicato il messaggio n. 1607/2020 (All. 5) con il quale è stato precisato che *“Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale COVID19 nazionale, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 prima della novella introdotta dall'articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020. La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza”*. Inoltre, *“Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata”*.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E
NORMATIVA DEL LAVORO

Omero Marco Caparelli